

ATTIVITA' DI ESTETISTA

Descrizione

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Rientrano, pertanto, nella disciplina delle attività di estetista:

1) centro di abbronzatura o "solarium".

L'art. 1, comma 2 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta mediante utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Tra questi apparecchi sono specificatamente comprese le "lampade abbronzanti UV-A". Tale previsione è volta a garantire, in particolare, la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute;

2) ogni massaggio non terapeutico.

L'attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi: 1) curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia); 2) sportivo; 3) estetico. Soltanto l'attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina delle attività di estetista.

Le attività di cui ai numeri 1) (curativo) e 2) (sportivo) sono, invece, di competenza dei centri gestiti in forma imprenditoriale, suscettibili di essere disciplinati ai sensi della Legge-quadro per l'artigianato;

3) disegno epidermico e trucco semipermanente.

Tale tipologia di attività comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad interventi esterni. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge L. 4 gennaio 1990, n. 1;

4) sauna e bagno turco;

5) onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

Non rientrano, invece, nell'attività di estetista:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico–curativo–sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
- l'attività di massaggiatore sportivo, esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Per ogni sede dell'impresa dove viene svolta l'attività, deve essere designato almeno un **responsabile tecnico**, in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, della L. 174/05, il responsabile tecnico deve garantire *“la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista”*.

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività e la presentazione anche di una SCIA per l'avvio di attività di acconciatore.

L'attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Requisiti morali

Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal [decreto legislativo:2011-09-06,159](#) “Disposizioni contro la mafia”.

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società:

- per le S.n.c. da tutti i soci;
- per le S.A.S. e le S.A.p.A. da tutti i soci accomandatari;
- per le S.p.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri.

Requisiti professionali

In base al D.Lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16), le Camere di Commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti. I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono, pertanto, documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.

A tale scopo, è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:

- frequenza di un apposito corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatore, da effettuarsi nell'arco di 2 anni e superamento di un apposito esame teorico-pratico.
- il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato;
- titolarità di un esercizio di barbiere iscritto all'albo delle imprese artigiane e frequenza di un apposito corso di qualificazione;

- esperienza professionale conseguita presso imprese di acconciatura in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di 3 anni, da effettuare nell'arco di 5 anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.

Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall'Italia, è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI Servizi e Professioni.

Ai sensi dell'articolo 3 della **Legge 17/08/2005, n. 174**, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, **almeno un responsabile tecnico** in possesso dei **requisiti professionali**.

In particolare:

- in caso di impresa individuale artigiana, è il titolare dell'impresa che deve aver conseguito l'abilitazione professionale;
- in caso di società artigiana, a seconda del tipo di società la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività deve essere in possesso:
- dalla maggioranza dei soci (se i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso) se la società è in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- dall'unico socio, se si è in presenza di una s.r.l. a socio unico;
- in caso di società non artigiana (commerciale), c'è necessità della nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

In caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) **contestualmente alla trasmissione della SCIA**.

Nel caso l'impresa abbia i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge-Quadro n. 443 del 1985, essa ha l'obbligo di presentare domanda di **iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane**.

La domanda va presentata alla Commissione Provinciale dell'Artigianato seguendo le disposizioni dettate dalle singole leggi regionali che dispongono in merito alla tenuta e alla formazione dell'Albo provinciale delle Imprese artigiane.

Una volta che l'impresa verrà iscritta all'Albo, la stessa verrà anche "annotata" d'ufficio nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione l'impresa ha fissato la propria sede e iscritta negli Elenchi previdenziali ed assistenziali presso l'INPS.

Requisiti strutturali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa. L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

Cosa fare

La comunicazione, la **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati, deve essere presentata per via telematica **attraverso il portale www.sardegناسuap.it** al Suap del Comune di Lodè. **Avvio immediato.**

Allegati:

- Planimetria QUOTATA, in scala 1:100 o 1:200, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature, dell'arredamento, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici, ecc.
- Relazione sull'attività, sottoscritta dal titolare, in cui venga riportato in particolare:
- Elenco dettagliato delle attività svolte;
- Elenco dettagliato di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzati per scopi estetici;
- Elenco dettagliato di tutte le procedure utilizzate per i trattamenti eseguiti sul corpo umano;
- Descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili
- B-17
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare
- D3, D5 sempre
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico
- D-5 *deve essere compilato da parte di tutti i responsabili tecnici indicati nel modello B17*

N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Camera d Commercio di Nuoro <http://www.nu.camcom.it/>

MODULISTICA

<http://www.sardegناسuap.it/>

NORMATIVA DI SETTORE

- [D.Lgs. n. 59/2010](#) dir.servizi.doc *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*
- <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007:7>
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7.pdf *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*
- <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;174>
LEGGE 17 agosto 2005, n. 174.pdf *Disciplina dell'attività di acconciatore*
- http://www.tuttocamere.it/files/camcom/AIA_Acconciatore.pdf

L.29_10_1984 n.735.pdf *Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri*

- <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-14:161>

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161.pdf *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini*

NOTA:

Ai sensi dell'articolo 2 della **Legge 17/08/2005, n. 174**, i trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel **Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114**, pertanto **non è necessario presentare alcuna SCIA**.